

statuto

Associazione degli Industriali
della Provincia di Trento

— 2021



CONFINDUSTRIA TRENTO

statuto

Associazione degli Industriali
della Provincia di Trento

—— 2021



CONFINDUSTRIA TRENTO

statuto

statuto associativo

Approvato dall'Assemblea di Confindustria Trento
in data 14 ottobre 2021



01

titolo I

profilo organizzativo

art. 1

costituzione e sistema nazionale

È costituita, con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, in forma abbreviata "Confindustria Trento".

L'Associazione ha sede a Trento e può istituire delegazioni, Sedi o uffici distaccati, stabilendone la struttura organizzativa ed i compiti.

Essa aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del Sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

art. 2

scopi e attività istituzionali

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ruoli e prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Trento esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Trento è impegnata a:

- a. valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b. promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;

- e. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Confindustria Trento persegue, quali attività istituzionali, le funzioni di:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatta salva l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti a una moderna gestione d'azienda.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
- b. esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
- c. provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
- d. accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
- e. assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese ed i soggetti della ricerca;
- f. promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Trento non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

titolo II

soci

art. 3

perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Trento le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Trento, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- d. dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nella categoria dei soci effettivi.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Trento o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Possono altresì aderire in qualità di soci aggregati:

- realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alla precedente tipologia; il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Per l'eventuale ammissione di imprese costituite in forma di società cooperativa è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Trento e nel Re-

gistro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Prima istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio Generale.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento ed impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L'impegno associativo ha decorrenza dal giorno dell'iscrizione ed ha termine il 31 dicembre del secondo anno solare successivo.

Trascorsi i due anni, l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non intervengono le dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, entro il 30 settembre dell'anno di scadenza dell'adesione.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Trento e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- all'attestazione di appartenenza al Sistema attraverso dichiarazioni predisposte dall'Associazione;

art. 4
rapporto
associativo

art. 5
diritti e doveri

- all'utilizzazione del logo e dei segni distintivi del Sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Trento comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché di ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nell'importo e con le modalità previste dalla Delibera contributiva, ferma restando la possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo per la durata del piano;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui sono chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Trento ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di *business* aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

art. 6 sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

titolo III

governance

Sono organi di Confindustria Trento:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Generale;
- c. il Consiglio Direttivo, se costituito;
- d. il Consiglio di Presidenza;
- e. il Presidente e i Vice Presidenti;
- f. gli organi di controllo, Proviviri e Revisori contabili.

I requisiti di accesso e di permanenza nelle cariche associative sono specificamente disciplinati nel Titolo III dedicato a “Cariche associative e incarichi in Enti esterni” del regolamento di attuazione del presente Statuto.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi degli anni precedenti, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio, nonché per tutti gli altri adempimenti di competenza della medesima, comprese le modificazioni statutarie e l'eventuale delibera di scioglimento.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, sempre conservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni impresa iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e di intervento; in ogni caso i soci morosi non possono ricevere delega a partecipare e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea.

art. 7

organi associativi e
requisiti di accesso
alle cariche

art. 8

assemblea

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

- 1 voto fino a euro 1.500 di contributo
- 2 voti da euro 1.501 a 4.000 di contributo
- 4 voti da euro 4.001 a 10.000 di contributo
- 8 voti da euro 10.001 a 20.000 di contributo
- 12 voti oltre euro 20.000 di contributo.

All'Assemblea partecipano i Revisori contabili ed i Probiviri; questi non hanno diritto di voto, salvo che non siano rappresentanti di un'impresa associata.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività, fatto salvo quanto previsto nell'art. 12 per il rinnovo dei Vice Presidenti in costanza di mandato del Presidente che li ha proposti;
- b. eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f. modificare il presente Statuto;
- g. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Del Consiglio Generale fanno parte:

- 1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i tre Past President precedenti all'ultimo, i Presidenti

art. 9
consiglio generale

delle Sezioni merceologiche e i Delegati territoriali, il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori;

2. i seguenti componenti elettivi:

- otto rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari;
- sedici rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche interne;
- tre rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria ed un rappresentante aggiuntivo nominato dai Giovani Imprenditori;

3. fino a tre membri nominati dal Presidente che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Fanno altresì parte di diritto del Consiglio Generale i rappresentanti di imprese associate che rivestano cariche negli organi di Confindustria.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri; ulteriori inviti sono ammessi soltanto per singole riunioni, in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; tali componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un ulteriore quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

I rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche – in numero di sedici componenti del Consiglio Generale – sono assegnati alle diverse Sezioni secondo la formula di riparto che segue:

- a. valore in percentuale delle imprese della Sezione a fronte del numero totale delle imprese associate moltiplicato per il coefficiente 0,40;
- b. valore in percentuale dei contributi versati dalla Sezione a fronte del totale dei contributi versati da tutte le imprese associate moltiplicato per il coefficiente 0,60.

Dalla seguente operazione:

$$\frac{a + b}{100} \times 16$$

si otterrà il numero dei Consiglieri della Sezione; la formula viene applicata in modo da computare prima i risultati interi e poi i resti decimali a partire da quelli più prossimi all'unità, fino a concorrenza dei 16 che è il numero dei seggi assegnati alla rappresentanza delle Sezioni merceologiche.

L'operazione avrà luogo alla scadenza di ogni quadriennio, prima delle Assemblee di Sezione convocate per il rinnovo delle cariche.

Per i "contributi versati" e per il "numero delle imprese associate" si fa riferimento ai dati dell'anno precedente a quello del rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché quelle su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a. proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività e approvare alla scadenza la nomina o il rinnovo dei Vice Presidenti in costanza di mandato del Presidente;
- b. curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;
- c. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva ed approvare il bilancio preventivo;
- e. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g. deliberare sull'eventuale istituzione di Sedi, Uffici o Delegazioni;
- h. provvedere alla nomina mediante sorteggio all'interno dell'elenco predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, dei componenti della Commissione di designazione per l'elezione del Presidente, secondo la procedura di cui al successivo art. 13;
- i. ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza;
- j. formulare e proporre le modifiche dello Statuto per l'approvazione dell'Assemblea;
- k. approvare e modificare i regolamenti e le direttive di attuazione del presente Statuto;
- l. determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere la costituzione delle stesse;
- m. determinare le forme e le modalità di rappresentanza dei Territori;

- n. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- o. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- p. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Il Consiglio Direttivo può essere costituito su proposta del Presidente e conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Se costituito, il Consiglio Direttivo è formato dai componenti del Consiglio di Presidenza, dagli ultimi tre Past President e da un numero variabile di componenti nominati dal Presidente tra i rappresentanti di imprese aderenti, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali nonché delle sezioni merceologiche e dei territori in cui si articola la base associativa, fino ad un numero massimo complessivo di venti componenti.

Sono ammessi alle singole riunioni, in considerazione dei temi all'ordine del giorno, inviti di soggetti esterni di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico e produttivo locale, fino ad un massimo di tre.

Spettano al Consiglio Direttivo tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente, fatte salve le competenze inderogabili del Consiglio di Presidenza di cui al successivo art. 11.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni sessanta giorni e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione nonché quelle sulla decadenza dei componenti previste per il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente;
2. i cinque Vice Presidenti elettivi;
3. il Presidente della Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori;
4. l'ultimo Past President, come invitato senza diritto di voto.

I Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, quali componenti del Consiglio di Presidenza, scadono con il venir meno della loro carica.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission* e del ruolo dell'Associazione.

art. 10
consiglio
direttivo

art. 11
consiglio
di presidenza

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno; restano invece esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento in via continuativa nel Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché quelle su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive e inderogabili del Consiglio di Presidenza:

- a. stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b. deliberare eventualmente la costituzione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
- c. designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- d. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere, sulla base della bozza predisposta dalla Direzione, la proposta di bilancio consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva ai fini delle successive decisioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- e. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- f. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- g. decidere, su proposta della Direzione, in ordine ad assunzioni, inquadramento, trattamento economico, licenziamento e regolamenti concernenti il personale;

Sono altresì competenze del Consiglio di Presidenza, che possono essere delegate al Consiglio Direttivo ove costituito:

- h. pianificare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo e controllarne i risultati;
- i. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- j. deliberare sulle domande di adesione;
- k. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;

- l. deliberare in ordine alla realizzazione di studi, pubblicazioni e servizi, utili al raggiungimento delle finalità associative;
- m. deliberare in merito all'erogazione di contributi a favore di manifestazioni di interesse per l'industria o di iniziative a carattere sociale;
- n. deliberare le sanzioni di sospensione;
- o. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 13, previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c. l'esercizio del potere di iniziativa verso il Consiglio di Presidenza per l'eventuale costituzione di un Consiglio Direttivo;
- d. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- e. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- f. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- g. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto tutti gli organi associativi.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei trenta giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

I cinque Vice Presidenti elettivi sono investiti di un mandato biennale rinnovabile fino a tre volte consecutive negli anni dispari.

art. 12
presidente e vice
presidenti

La nomina o il rinnovo in costanza di mandato del Presidente verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale su proposta del Presidente.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti: i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato.

art. 13

commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri che possono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno sei nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene presentata al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo *status* di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono sei e i Revisori contabili sono tre componenti effettivi (e due supplenti), di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto

art. 14

organi di controllo

dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e per l'importo previsti nel regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni biennio sei Probiviri designano, a rotazione ed a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

titolo IV

articolazione organizzativa

art. 15 territori

Anche in ragione della specifica conformazione del territorio provinciale e della necessità di presidiare i processi di interesse industriale che maturano nei livelli istituzionali locali, le imprese associate sono raggruppate in base ai territori ed alle valli di insediamento.

La rappresentanza dei territori è rivolta in particolare a dare voce e risposte all'Industria radicata nelle valli del Trentino, posto che la medesima costituisce, rispetto ai contesti locali, essenziale motore di sviluppo oltre che fattore di coesione e di benessere.

I Territori sono individuati – quanto a numero e a conformazione – nel regolamento di attuazione del presente Statuto: eventuali modificazioni degli ambiti territoriali sono deliberate dal Consiglio Generale.

Ogni Territorio elegge un proprio Delegato, che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale in base a quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, ed eventualmente uno o più Vice Delegati per dare rappresentanza alle singole valli anche nei confronti dei livelli istituzionali locali.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

art. 16 sezioni merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in Sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per trattare questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni Sezione elegge un Presidente ed un Comitato di Sezione.

Il Presidente ed i rappresentanti aggiuntivi assegnati a ciascuna Sezione entrano a far parte del Consiglio Generale in base a quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

art. 17 comitato piccola industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre trentacinque addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è componente di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale: in quest'ultimo Organo è affiancato - in conformità a quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto - da tre rappresentanti aggiuntivi eletti dal Comitato.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate da uno specifico regolamento.

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale: in quest'ultimo Organo è affiancato - in conformità a quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto - da un rappresentante aggiuntivo eletto dal Gruppo.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate da uno specifico regolamento.

art. 18

gruppo giovani
imprenditori

titolo V

funzionamento organizzativo interno

art. 19 direttore generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, determina le mansioni da affidare ai propri collaboratori, propone al Consiglio di Presidenza l'assunzione, l'inquadramento, il trattamento economico, il licenziamento ed i regolamenti concernenti il personale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi.

Congiuntamente alla firma del Direttore, ogni atto amministrativo dell'Associazione deve recare quella del Presidente o, per delega di questi, di un componente del Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Al Direttore compete la funzione di coordinamento generale del gruppo di società facenti capo a Confindustria Trento nelle quali il medesimo assume un ruolo operativo: egli pertanto sovrintende ai servizi prestati dalle "società di Sistema".

Può essere nominato un Vicedirettore.

art. 20 fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Trento.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

art. 21 bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impegni e dal consuntivo dello stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/ lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.

art. 22
modifiche
statutarie e
scioglimento

art. 23
disposizione di rinvio

statuto

regolamento di attuazione dello statuto



02

titolo I

rapporto associativo

Capo I

Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni (rif. art. 4, 6° comma, Statuto)

1. La domanda di adesione all'Associazione è presentata su apposito modulo predisposto dall'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
2. L'adesione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera del Consiglio di Presidenza ed è comunicata a mezzo posta elettronica all'impresa interessata.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso ricorso entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che - nel caso di accoglimento della domanda - decide in modo inappellabile.

Capo II

Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità (rif. art. 4, 9° comma, nonché art. 6, 2° comma, Statuto)

1. La cessazione del rapporto associativo può avvenire per le seguenti cause:
 - dimissioni del socio;
 - recesso del socio;
 - risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione;
 - fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
 - cessazione dell'attività aziendale.
2. Le dimissioni devono essere formalizzate per iscritto ed hanno efficacia – trascorso il biennio iniziale - dal primo giorno dell'anno solare successivo se comunicate entro il 30 settembre; in caso contrario avranno efficacia a partire dal primo giorno del secondo anno solare successivo. Fermo restando il permanere del vincolo associativo fino alla naturale scadenza, vengono esclusi con effetto immediato in capo alle imprese dimissionarie i diritti di elettorato attivo e passivo con riferimento ad adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine di cessazione del rapporto associativo medesimo.

3. Il recesso del socio può avvenire:
 - a. per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
4. La risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione può conseguire ad infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e qualora sussistano cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione è deliberata dal Consiglio di Presidenza e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, fatto salvo l'obbligo contributivo che permane fino alla fine dell'anno solare in corso.
5. In caso di sentenza dichiarativa di fallimento, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla data della sentenza fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

Sanzioni (rif. art. 6, 2° comma, Statuto)

1. Le imprese o le persone che le rappresentano negli organi associativi, qualora si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal rapporto associativo, sono soggette alle seguenti sanzioni:
 - a. censura da parte del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta diretta all'interessato, in caso di comportamenti rapidamente riconducibili ai principi organizzativi generali;
 - b. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza, per una durata massima di dodici mesi con permanenza degli obblighi contributivi, in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
 - c. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;

Capo III

- d. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei voti presenti, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile e in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni.
2. Le sanzioni comminate dagli organi associativi sono impugnabili davanti al Collegio speciale dei Probiviri mentre le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri sono impugnabili davanti agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

titolo II

funzionamento organi

rif. art. 8, 13° comma, art. 9, 8° comma,
art. 11, 7° comma, art. 14, 7°- 8° e 9° comma
nonché art. 16, 4° comma, Statuto

Capo I

Convocazione delle riunioni

1. Le riunioni degli organi vengono convocate con comunicazione del Presidente, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; la trasmissione di eventuale documentazione integrativa può anche avvenire in seguito, però non oltre i tre giorni precedenti l'Assemblea e le ventiquattro ore antecedenti le riunioni di tutti gli altri Organi.
2. I termini di preavviso per le convocazioni degli organi sono regolati come segue:
 - a. per Assemblea: almeno dieci giorni, ridotti a cinque in caso di urgenza; fermo restando che la riduzione del termine non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. per Consiglio Generale, Consiglio Direttivo e Consiglio di Presidenza: almeno cinque giorni, ridotti a tre in caso di urgenza.

3. È prevista la richiesta al Presidente di convocazione straordinaria degli organi che è così disciplinata:
 - a. per Assemblea: è ammessa su istanza del Consiglio Generale o di almeno il 20% dei voti complessivi assegnati;
 - b. per Consiglio Generale: è ammessa su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo o su richiesta dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni;
 - c. per Consiglio di Presidenza e Consiglio Direttivo: è ammessa su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo.
4. Gli organi associativi possono autoconvocarsi in caso di inerzia del Presidente protratta per oltre dieci giorni, nel rispetto dei *quorum* previsti per la richiesta di convocazione straordinaria di cui al precedente punto 3.
5. Ad inizio anno solare viene data comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, se costituito.

Costituzione e svolgimento delle riunioni

Capo II

1. In ordine al regolare svolgimento delle riunioni associative sono previsti i seguenti *quorum* costitutivi:
 - a. per Assemblea: è regolarmente costituita con l'intervento di almeno il 20% dei voti esercitabili; trascorsa un'ora, in seconda convocazione, viene meno la necessità di un *quorum* con l'esclusione delle decisioni in materia di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento che devono essere assunte necessariamente nel rispetto del *quorum* dettato per la prima convocazione;
 - b. per Consiglio Generale: è validamente costituito con l'intervento di almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti, fatte salve le decisioni in materia di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento che richiedono la presenza di almeno la metà dei componenti;
 - c. per Consiglio di Presidenza e Consiglio Direttivo: è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Nel calcolo del *quorum* le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Concorrono al raggiungimento del *quorum* i membri collegati in video e audio conferenza.

2. Il Presidente dell'Associazione presiede le riunioni degli organi associativi; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
3. In Assemblea, Consiglio Generale, Consiglio Direttivo e Consiglio di Presidenza le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o ad altra persona della struttura associativa dal medesimo designata.
4. In Assemblea è ammessa la possibilità di attribuire al massimo una delega ad altro associato con diritto di voto, mentre per l'intervento in Consiglio Generale, nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio di Presidenza non sono ammesse deleghe.
5. In Consiglio Generale ciascun componente può esprimere un solo voto, anche nel caso in cui intervenga a più titoli.
6. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Capo III

Deliberazioni e verbali

1. In ordine alla valida assunzione delle deliberazioni nelle riunioni associative sono previsti i seguenti *quorum* deliberativi generali, al raggiungimento dei quali concorrono sempre anche le schede nulle:
 - a. in Assemblea e in Consiglio Generale: le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, senza tenere conto di astenuti e schede bianche;
 - b. in Consiglio di Presidenza e in Consiglio Direttivo: le decisioni sono adottate a maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.
2. Sono previsti i seguenti *quorum* deliberativi speciali:
 - a. per le modifiche statutarie: in Assemblea è richiesto l'intervento di una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili, mentre in Consiglio Generale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;
 - b. per lo scioglimento: in Assemblea è richiesta la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili, mentre in Consiglio Generale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione:
 - a. la modalità generale di votazione è a scrutinio palese, per alzata di

- mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari e astenuti; in caso di parità è attribuito valore doppio al voto del Presidente;
- b. lo scrutinio segreto, inderogabile per modifiche statutarie e scioglimento e utilizzato in via preferenziale per le votazioni concernenti persone, può essere richiesto anche per altre deliberazioni da almeno $\frac{1}{4}$ dei voti presenti in Assemblea o $\frac{1}{4}$ dei componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
 - c. è possibile ricorrere a sistemi di votazione elettronici a distanza, purché si garantisca la segretezza del voto ed in questo caso è possibile che il Presidente disponga regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore;
 - d. è ammessa la partecipazione in video e audio conferenza: le persone in collegamento partecipano alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
 - e. la proclamazione degli eletti avverrà in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
 - f. la verbalizzazione è necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale, Consiglio Direttivo se costituito e Consiglio di Presidenza.

Referendum per modifiche statutarie

Capo IV

La procedura è così schematicamente disciplinata:

- a. indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale;
- b. indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori;
- c. almeno venti giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- d. relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- e. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

In caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il *quorum* deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.

titolo III

cariche associative e incarichi in enti esterni

rif. artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 Statuto

Capo I

Principi generali

1. Criterio fondamentale è quello della gratuità in generale delle cariche, a tal punto che comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica dalla carica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. In attuazione del principio di rotazione, i limiti di durata massima dei mandati sono regolati, con riferimento ai singoli organi associativi, come segue:
 - a. per il Presidente: quattro anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni;
 - b. per i Vice Presidenti elettivi: otto anni consecutivi, per effetto di più rinnovi del mandato biennale, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un'interruzione di almeno un mandato;
 - c. per i componenti degli organi direttivi, compresi quelli di Sezione Merceologica e quelli di Territorio: otto anni consecutivi, per effetto di un rinnovo del mandato quadriennale, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un'interruzione di almeno un mandato;
 - d. per i componenti degli organi di controllo: otto anni consecutivi, per effetto di un rinnovo del mandato quadriennale, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un'interruzione di almeno un mandato.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, tenendo conto che l'elezione a diverso titolo negli organi non costituisce rielezione.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa sono necessarie elezioni suppletive all'interno del Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza, mentre per tutti gli altri organi è possibile che subentri il primo dei non eletti.

1. Non sono eleggibili a cariche elettive tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello Statuto confederale.
2. Per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori) è richiesto inderogabilmente il doppio inquadramento, che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'art. 2359, n. 1, del codice civile:
 - a. dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica.
 - b. dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.
3. Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:
 - formalizzazione dell'autocandidatura a Presidente;
 - chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
 - elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'autocandidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile;
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

4. Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.
5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste per le imprese multi-localizzate.
6. Per tutte le cariche associative non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
7. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
8. La verifica delle candidature per le cariche associative è compito del Collegio speciale dei Probiviri.

Capo III

Decadenza

1. La mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o dei requisiti richiesti di inquadramento – qualora non intervengano le dimissioni volontarie – comporta la decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti l'eventuale decadenza sarà deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive di un organo associativo o la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare comporta la decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela del quadro etico-valoriale del Sistema; è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri la non rieleggibilità si applica per due mandati successivi.

Incarichi in Enti esterni e cessazione del vincolo associativo

1. I soggetti designati dall'Associazione quali rappresentanti esterni sono vincolati ad operare nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalla stessa Associazione e ad informare la medesima in modo continuativo circa l'esercizio del mandato, essendo onerati da una specifica responsabilità.
2. Confindustria comunica all'Ente o all'Organismo esterno per i conseguenti adempimenti il sopravvenire di una qualsiasi causa di incompatibilità che riguardi il rappresentante esterno o la cessazione del rapporto associativo con l'impresa di cui lo stesso è componente rilevante.
3. In quest'ultima ipotesi, dal momento della comunicazione il rappresentante esterno è tenuto a rimettere il mandato in modo che l'Associazione possa provvedere tempestivamente ad una nuova designazione per il medesimo incarico.

Capo IV

titolo IV

elezioni

rif. artt. 8, 9, 10, 11, 13 e 14 Statuto

Capo I

Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. La modalità preferenziale per la formazione delle liste dei candidati consiste nella raccolta dei nominativi espressi dalla base associativa che saranno poi oggetto di verifica da parte del Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per la carica di Probiviro e Revisore contabile sono ammesse - oltre a quelle espresse dalla base associativa al proprio interno - anche le candidature di terzi esterni, purché si tratti di persone comunque in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può disporre l'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti con eventuale ricorso ai restanti Probiviri.
4. Il numero dei candidati per gli organi associativi deve essere sempre superiore ai seggi da ricoprire.
5. Il numero massimo di preferenze ammesse - da evidenziare sulla scheda di voto - non può mai superare i $\frac{2}{3}$ dei seggi da ricoprire.

Capo II

Procedura per l'elezione del Presidente

1. Nella fase delle consultazioni, la Commissione è tenuta ad attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, a predisporre un calendario con almeno cinque date di incontri e a comunicarlo a tutti gli associati con congruo preavviso; in alternativa all'audizione personale dei soci sono ammesse modalità comunque in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse, come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali, ad esclusione dei fax.
2. La Commissione può operare temporaneamente anche con la presenza di due soli componenti, fermo restando che in caso di impedimento definitivo si deve procedere ad integrare la Commissione con un componente di riserva precedentemente individuato in fase di sorteggio.

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
4. I candidati possono rendere dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. Anche in caso di un unico candidato è comunque necessario procedere a scrutinio segreto, tramite scheda recante espressione di voto a favore o contraria rispetto alla proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati, le schede di voto riporteranno in ordine alfabetico i relativi nominativi.
7. La Commissione può sottoporre al Consiglio Generale fino ad un massimo di tre candidati per la Presidenza.
8. Qualora non venga raggiunto il *quorum* richiesto alla prima votazione si procede nel modo seguente:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta; nel caso di due candidati, si dà luogo alla ripetizione immediata della votazione, intendendosi respinte entrambe le proposte nell'ipotesi di ulteriore mancato raggiungimento del *quorum*;
 - b. in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due più votati nel primo scrutinio, ritenendosi respinte entrambe le proposte se non fosse ancora raggiunto il *quorum*;
 - c. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari, ovvero tra due candidati, si dà luogo all'immediata ripetizione della votazione. Qualora il risultato di parità dovesse permanere, si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Alla terza votazione le proposte si intendono respinte se non viene raggiunto il *quorum* necessario o si registri nuovamente un risultato di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di non accoglimento delle proposte della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni, al termine del quale - in caso di nuovo esito negativo - si procederà alla formazione, tramite sorteggio, di una nuova Commissione di designazione.
10. La votazione in Assemblea sulla proposta del Presidente designato deliberata dal Consiglio Generale, avviene a scrutinio segreto con scheda recante espressione di voto a favore o contraria rispetto alla proposta medesima.
11. Non è ammessa in ogni caso la presentazione diretta in Assemblea di altre candidature che non siano state approvate dal Consiglio Generale.

12. In caso di voto negativo dell'Assemblea le consultazioni riprendono con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica, fermo restando che, nell'ipotesi di ulteriore esito negativo della procedura, deve essere insediata una nuova Commissione.
13. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, resta ferma e viene sottoposta ad una nuova Assemblea appositamente convocata; solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte è necessario che le consultazioni riprendano daccapo.

Capo III

Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale delibera "in blocco" e a scrutinio segreto su tutti i nominativi, con scheda recante espressione di voto a favore o contraria rispetto alla proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

titolo V

probiviri

rif. art. 14 Statuto e rinvio a normativa confederale

Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di dieci giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi della richiesta di intervento, con indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Al momento della presentazione del ricorso è fatto obbligo al richiedente di versare un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Il Collegio gode di ampia discrezionalità in merito alla procedura da seguire ed ai mezzi istruttori da assumere, con facoltà di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
5. Il Collegio arbitrale dà comunicazione ai Probiviri di Confindustria della controversia al medesimo sottoposta, potendo il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta, fornire elementi di orientamento per la composizione del contenzioso.

Collegio speciale

1. I componenti del Collegio speciale – costituito da almeno tre Probiviri - non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Il Collegio interviene in via ordinaria su impulso degli organi direttivi ed è investito delle seguenti funzioni:
 - a. rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche, fermo restando che per i candidati alla Presidenza il parere è vincolante;

Capo I

Capo II

- b. interpreta la normativa interna di Confindustria Trento;
- c. dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
- d. vigila a presidio generale della vita associativa;
- e. esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Capo III

Segreteria dei Probiviri e rinvio al Regolamento unico di Sistema di Confindustria

- 3. La segreteria dei Probiviri è affidata al Direttore o ad altra persona all'interno della Struttura appositamente delegata dal medesimo.
- 4. Per tutto quanto non disciplinato in merito all'attività del Collegio arbitrale e del Collegio speciale di cui ai Capi I e II del presente Titolo V si fa espresso e specifico rinvio al regolamento unico di Sistema di Confindustria nazionale; identico rinvio opera per quanto attiene alla sospensione dei termini procedurali.

titolo VI

articolazione organizzativa: rappresentanza delle sezioni merceologiche e dei territori

rif. artt. 15 e 16 Statuto

Sezioni merceologiche

Capo I

1. Le disposizioni del presente Capo hanno lo scopo di dare attuazione a quanto dettato nell'art. 16 dello Statuto in merito all'attività delle Sezioni merceologiche che sono parte costitutiva fondamentale dell'Associazione.

Le Sezioni perseguono nei propri ambiti settoriali i fini statutari generali, in modo che in ciascuna di esse si esprima, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che vi appartengono; le Sezioni svolgono la funzione essenziale di attuare una continua partecipazione degli Associati alla vita associativa, in modo da consentire la massima corrispondenza possibile tra l'azione dell'Associazione e gli interessi degli imprenditori riuniti in Sezioni omogenee.

2. Le Sezioni merceologiche costituite all'interno di Confindustria Trento sono:
 - Sezione Alimentazione
 - Sezione Carta, Grafica, Editoria
 - Sezione Chimica, Vetro, Gomma e Plastica
 - Sezione Energia e Servizi per l'Ambiente
 - Sezione Estrattive, Lapideo, Porfido e Materiali da Costruzione
 - Sezione Impianti a Fune
 - Sezione Informatica e Tecnologie Digitali
 - Sezione Legno
 - Sezione Meccanica, Meccatronica e Impianti
 - Sezione Sanità e Cura della persona
 - Sezione Servizi alle Imprese, Engineering e Finanza
 - Sezione Sistema Moda
 - Sezione Trasporti e Logistica
3. Le imprese appartenenti al medesimo ambito o settore merceologico

che ritenessero opportuna, per importanza o per numero di associate, la costituzione di una nuova specifica Sezione possono formulare proposta motivata al Consiglio di Presidenza che poi la sottoporrà alla deliberazione del Consiglio Generale: il medesimo procedimento viene adottato nel caso in cui si intenda sciogliere eventuali Sezioni merceologiche costituite.

4. Le Sezioni merceologiche possono operare mediante iniziative a supporto dell'attività e dello sviluppo delle imprese alle stesse appartenenti, anche promuovendo la costituzione da parte delle imprese di società, consorzi o enti funzionali alle esigenze delle realtà economiche interessate.
5. Gli appartenenti alle Sezioni – in caso di organizzazione di speciali eventi - potranno essere chiamati a sostenere, mediante contributi speciali o tramite ricorso a sponsorizzazioni, le spese particolari che tali eventi dovessero comportare: i contributi così raccolti e le spese inerenti dovranno essere contabilizzati dall'Associazione in specifici conti di bilancio.
6. Su proposta della singola Sezione e conseguente deliberazione conforme del Consiglio di Presidenza, le Sezioni possono essere articolate al proprio interno in ulteriori Gruppi in relazione alle specifiche esigenze rappresentate dalle imprese e alle caratteristiche evolutive dei comparti produttivi.
7. All'Assemblea di Sezione sono applicabili – per quanto attiene alle modalità di convocazione e di regolare costituzione - le norme relative all'Assemblea; ogni Associato partecipante all'Assemblea di Sezione – purché in regola con il pagamento dei contributi associativi - ha diritto a votare in sede di assunzione delle deliberazioni; nell'attribuzione dei voti opera il criterio proporzionale stabilito nell'art. 8 dello Statuto associativo.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti mediante votazione palese o segreta, col metodo che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente.
Ogni Associato, che può intervenire nella persona del legale rappresentante o di persona delegata a rappresentare l'impresa secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea di Sezione da altro Associato mediante apposita delega scritta: in ogni caso nessun Associato può essere portatore di più di una delega rilasciata da altro Associato.
Spetta all'Assemblea di Sezione:
 - a. eleggere le cariche sociali interne alla Sezione e i rappresentanti aggiuntivi della Sezione, oltre al Presidente, nel Consiglio Generale e nel Comitato Piccola Industria, alle scadenze previste dallo Statuto;
 - b. indicare i nominativi di più candidati per le cariche direttamente ri-

conducibili alla Sezione, all'interno o all'esterno dell'ambito associativo, su tempestiva informazione da parte del Consiglio di Presidenza cui verranno poi sottoposti per la deliberazione e che in ogni caso dovrà tenerne conto;

- c. determinare le norme atte ad assicurare la regolare operatività della Sezione nel quadro statutario e secondo lo spirito dello Statuto medesimo.

Di tutte le delibere dovrà essere predisposto apposito verbale a cura del funzionario investito del ruolo di segretario di Sezione.

8. Fermo restando il rinvio alle disposizioni statutarie e regolamentari in merito alle modalità di convocazione e di regolare costituzione del Comitato di Sezione, ogni componente eletto del Comitato di Sezione ha diritto ad un voto in sede di assunzione delle deliberazioni.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In dettaglio, tra le prerogative del Comitato di Sezione, spetta al medesimo:

- a. esprimere il proprio parere su ogni questione che venga sottoposta al suo esame dal Presidente di Sezione o dal Presidente dell'Associazione;
- b. rendersi interprete presso gli Organi direttivi dell'Associazione delle necessità della Sezione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione.

Di tutte le delibere dovrà essere predisposto apposito verbale a cura del funzionario investito del ruolo di segretario di Sezione.

9. Il Presidente di Sezione, nominato dall'Assemblea della medesima, rappresenta la Sezione nei rapporti interni ed anche nei rapporti esterni quando ne sia delegato dal Presidente dell'Associazione.

Il medesimo è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Comitato di Sezione.

Il Presidente della Sezione riferisce costantemente al Presidente dell'Associazione ed al Direttore sull'attività svolta, informandoli ogni qualvolta risulti utile a coordinare l'azione della Sezione con quella dell'Associazione; qualora altresì si evidenzi la necessità di un'azione coordinata con il Delegato di Territorio o di Valle, il Presidente di Sezione investe tempestivamente della questione il Presidente ed il Direttore dell'Associazione. In caso di urgenza il Presidente può adottare decisioni che spettino statutariamente al Comitato o all'Assemblea di Sezione, salva la necessità di ottenerne al più presto la ratifica.

10. È costituito il Coordinamento permanente delle Sezioni merceologiche di cui sono componenti di diritto i Presidenti delle Sezioni; questi, in caso di impossibilità, possono delegare il proprio Vice, se nominato, o altro componente del Comitato di Sezione ad intervenire in rappresentanza della

Sezione alla riunione del Coordinamento.

Il Coordinamento si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o su istanza di almeno un terzo dei Presidenti delle Sezioni merceologiche. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o – se nominato – da un suo Vice o da un componente del Consiglio di Presidenza cui sia rilasciata la delega al coordinamento delle Sezioni merceologiche.

Il Coordinamento permanente delle Sezioni merceologiche svolge l'essenziale funzione di momento di raccordo tra l'istanza rappresentativa di base costituita dalle Sezioni merceologiche e gli organi di vertice dell'Associazione, in particolare Presidente e Consiglio di Presidenza.

Il Coordinamento permanente può proporre al Presidente dei temi da inserire nell'o.d.g. della prima riunione utile del Consiglio Generale, qualora ritenga opportuno sviluppare sui medesimi un ampio confronto del sistema associativo.

Capo III

Territori

1. Le disposizioni del presente Capo hanno lo scopo di dare attuazione a quanto dettato nell'art. 15 dello Statuto associativo: esso dispone in merito alle concrete modalità con cui gli ambiti locali ed in particolari le Valli della provincia esprimono una loro rappresentanza territoriale che concorre a determinare gli indirizzi generali e l'azione complessiva di Confindustria Trento.

Alla rappresentanza garantita dalle Sezioni merceologiche, che costituisce la base tradizionale su cui si fondano il ruolo e l'azione dell'Associazione come soggetto esponenziale di interessi, si affianca – coordinandosi con la stessa – la rappresentanza dei Territori.

Le rappresentanze dei Territori e delle Valli perseguono nei rispettivi ambiti locali i fini statutari generali e svolgono l'essenziale funzione di attuare una continua partecipazione degli Associati alla vita associativa: esse inoltre garantiscono che gli scopi e gli interessi associativi siano adeguatamente fatti valere nei processi decisionali che maturano negli ambiti locali.

2. Sono individuati i seguenti sei Territori:
 - Valle di Fiemme, Val di Fassa e Primiero;
 - Alta e Bassa Valsugana, Bersntol, Tesino e Valle di Cembra;
 - Valle di Sole, Val di Non e Paganella;
 - Valli Giudicarie e Val Rendena;

- Alto Garda e Ledro, Valle dei Laghi;
- Vallagarina e Altipiani Cimbri.

3. Ogni Territorio esprime – con votazione unica per le valli ricadenti al suo interno - un proprio Delegato ed eventualmente uno o più Vice Delegati che possono svolgere la funzione di Delegati di Valle, nel rispetto dell'esigenza di garantire rappresentanza alle Valli anche nei confronti dei livelli istituzionali locali.

Spetta al Delegato di Territorio – che è componente di diritto del Consiglio Generale – tenere i rapporti con la Presidenza e con la Direzione dell'Associazione, mentre i Vice indicati quali Delegati di Valle restano interlocutori naturali dei corrispondenti livelli istituzionali in ambito locale.

Il Delegato di Territorio è tenuto a garantire il massimo coordinamento in modo che l'Associazione esprima sempre – anche in ambito locale – una voce unitaria, di comune accordo con i vertici associativi.

4. I Delegati vengono eletti negli anni pari – con mandato quadriennale rinnovabile per una sola volta - dalle assemblee di Territorio che provvedono al rinnovo delle cariche: le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione tramite invito da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno dell'assemblea.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni mediante e-mail o fax.

L'elezione potrà avvenire in prima convocazione sempreché intervengano tanti Associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'elezione potrà avvenire e sarà valida in seconda convocazione quando sarà presente almeno 1/5 dei voti degli Associati dello specifico Territorio. Ogni Associato partecipante all'Assemblea – purché in regola con il pagamento dei contributi associativi – ha diritto al voto, tenendo conto che nell'attribuzione dei voti opera il criterio proporzionale stabilito nell'art. 8 dello Statuto associativo; l'elezione avverrà a maggioranza dei presenti, non computando gli astenuti ed i voti nulli, e chi risulterà eletto rappresenterà, senza eccezione alcuna, tutti gli Associati dell'ambito locale.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta: in ogni caso nessun Associato può essere portatore di più di una delega rilasciata da altro Associato.

5. I Delegati di Territorio sono incaricati di tenere i rapporti con i livelli istituzionali locali in stretto raccordo con l'Associazione; gli stessi sono tenuti ad informare tempestivamente gli imprenditori Associati dell'ambito

locale su tutti gli interventi e problemi allo studio o in discussione, che interessino anche in via indiretta l'industria.

I Delegati sono vincolati a farsi carico delle proposte od istanze avanzate in ambito locale dagli Associati ed a portarle tempestivamente all'attenzione del Presidente dell'Associazione.

Ai Delegati spetta promuovere e sollecitare rapporti di collaborazione con le altre Associazioni imprenditoriali di categoria; i medesimi partecipano, nella loro veste rappresentativa e previa concertazione con la Presidenza o la Direzione dell'Associazione, ad eventuali organismi allargati o consulte costituiti in ambito locale.

6. I Delegati di Territorio formano il Comitato dei Territori che è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un Vicepresidente incaricato e che si riunirà periodicamente, almeno una volta all'anno, su richiesta del Presidente stesso o di almeno tre Delegati, anche in riunioni collegiali con il Consiglio di Presidenza convocate su iniziativa del Presidente per l'esame di problemi di particolare interesse per la generalità dei Territori. L'invito alla riunione potrà essere esteso anche ai Delegati di Valle.

indice

Statuto associativo

titolo I	profilo organizzativo	04
titolo II	soci	06
titolo III	governance	09
titolo IV	articolazione organizzativa	18
titolo V	funzionamento organizzativo interno	20

Regolamento di attuazione dello statuto

titolo I	rapporto associativo	24
titolo II	funzionamento organi	26
titolo III	cariche associative e incarichi in enti esterni	30
titolo IV	elezioni	34
titolo V	probiviri	37
titolo VI	articolazione organizzativa: rappresentanza delle sezioni merceologiche e dei territori	39

statuto

— 2021

Associazione degli Industriali
della Provincia di Trento



CONFINDUSTRIA TRENTO

Associazione
degli Industriali
della Provincia di Trento

T. +39 0461 360000
F. +39 0461 933551

Palazzo Stella
Via A. Degasperì, 77
38123 Trento

www.confindustria.tn.it
info@confindustria.tn.it